



COMUNE DI TRENTA
(Provincia di Cosenza)

PROT. N. 5293 DEL 02.12.2014

I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014

*Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214 del 22.12.2011; Visto il D. Lgs. N. 23 del 14.03.2011;
Vista la Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale IUC;
Visto il D.L. n. 16 del 6/03/2014, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014*

SI INFORMA CHE
entro il 16 Dicembre 2014

deve essere effettuato il versamento del saldo dell'imposta unica comunale (IUC) componente IMU dovuta per l'anno d'imposta 2014

- BASE IMPONIBILE

Rendita catastale vigente al 1° Gennaio dell'anno d'imposta rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore:

- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B
- c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, A/10;
- d) **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) **140** per i fabbricati classificati nelle categorie C/3, C/4 e C/5.

- AREE FABBRICABILI

L'importo al mq. moltiplicato per i mq posseduti, darà il valore venale dell'area su cui applicare l'aliquota **del 1,06%** e calcolare l'imposta dovuta. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Ai fini dell'imposta un edificio in rovina o un fabbricato accatastato in corso di costruzione (**F03**) deve essere qualificato come area edificabile.

- ALIQUOTE IMU

Abitazione Principale e Pertinenze, aliquota 0,40% importi da versare interamente al Comune

Altri Fabbricati, aliquota 1,06% importi da versare interamente al Comune

Aree Edificabili, aliquota 1,06% importi da versare interamente al Comune

Fabbricati Categoria D, aliquota 1,06% (0,76% da versare allo Stato – 0,30% da versare al Comune)

Per **abitazione principale** si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di **proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie** ha **la propria residenza anagrafica**. Sono considerate **pertinenze**, le categorie **C/2** (magazzini, depositi), **C/6** (autorimesse, stalle, scuderie) e **C/7** (tettoie aperte o chiuse).

Si precisa che dal 01/01/2014 sono esentati dal versamento le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze fino ad un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali **C/2** (magazzini, depositi), **C/6** (autorimesse, stalle, scuderie) e **C/7** (tettoie aperte o chiuse), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ;
- f) terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

- RIDUZIONE Base Imponibile 50%

Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati accertata dall'ufficio tecnico Comunale.

- DETRAZIONE abitazione principale

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cat. A1,A8,A9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

VERSAMENTO

Il versamento del saldo dell'Imposta deve essere effettuato entro il 16 dicembre. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'importo annuo minimo del versamento è fissato in **euro 5,00** e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia. Il Modello F24 è reperibile negli sportelli bancari e postali o può essere scaricato e stampato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione.

Il pagamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato a mezzo **F24 codice Comune L375**. I codici da utilizzare nella compilazione del modello F24 sono i seguenti:

- 3912 **abitazione principale e relative pertinenze** (Comune);
- 3916 **aree fabbricabili** (Comune);
- 3918 **altri fabbricati** (Comune)
- 3925 **Immobili classificati in categoria D** (Quota Stato)
- 3930 **Immobili classificati in categoria D** (Quota Comune)

- DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

Per qualsiasi altra informazione e delucidazione l'ufficio tributi resta a Vs. disposizione nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30
Tel. 0984-432003-438116

II RESP. UFFICIO TRIBUTI - IMU
(Dott. Renzo Morrone)